



Regione Liguria – Giunta Regionale

| | |
|---------------------------|--|
| Oggetto | Legge Regionale 17 dicembre 2012 n. 44 “Ordinamento della professione di guida alpina” e ss.mm.ii. - Presa d’atto dello standard formativo per la Figura dell’Accompagnatore di Media Montagna |
| Tipo Atto | Decreto del Dirigente |
| Struttura Proponente | Settore professioni, progetti e imprese turistiche |
| Dipartimento Competente | Vice direzione generale lavoro e turismo |
| Soggetto Emanante | Elena Daniela MAGNI |
| Responsabile Procedimento | Roberta BARBIERI |
| Dirigente Responsabile | Elena Daniela MAGNI |

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.E punto 2 sub - dell’allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 254/2017

Elementi di corredo all’Atto:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROFESSIONI, PROGETTI E IMPRESE TURISTICHE

VISTA la Legge quadro nazionale 2 gennaio 1989, n. 6 recante “Ordinamento della professione di guida alpina” e ss.mm.ii. ed, in particolare, il combinato disposto degli artt. 21 e 22 disciplinanti, rispettivamente, gli accompagnatori di media montagna (di seguito AMM) e l’elenco speciale degli AMM;

CONSIDERATO che ai sensi dei sopra richiamati articoli della l. n. 6/1989 l’esercizio della professione di AMM è subordinato al conseguimento dell’abilitazione e all’iscrizione nell’elenco speciale degli AMM di cui è responsabile il Collegio Regionale/Provinciale delle Guide Alpine;

VISTA la Legge 8 marzo 1991, n.81 avente ad oggetto “Legge quadro per la professione di maestro di sci ed ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge regionale 17 dicembre 2012 n. 44 “Ordinamento della professione di Guida Alpina” e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che la Legge regionale 28 ottobre 2021, n. 16 recante “Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2012, n. 44 (Ordinamento della professione di guida alpina)” agli artt. 4 e 5 inserisce gli articoli 13 bis e 13 ter nella sopra richiamata l.r. n. 44/2012 determinando in via legislativa sia l’istituzione dell’Elenco speciale degli AMM sia la formazione, abilitazione ed esercizio dell’attività degli AMM;

DATO ATTO che si definisce, ai sensi dell’art. 13 bis, comma 2, l.r. n. 44/2012 come novellata dalla l.r. n. 16/2021, AMM chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l’attività di accompagnamento in escursioni su terreno montano, con l’esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai e di tutti gli itinerari che richiedono, per la progressione, l’uso di tecniche e di materiali alpinistici ed illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell’ambiente montano percorso;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 13 ter, commi 2 e 4, l.r. n. 44/2012 come novellata dalla l.r. n. 16/2021, l’iscrizione nell’apposito elenco speciale degli AMM è subordinata al conseguimento dell’abilitazione tecnica, ottenuta mediante la frequenza degli appositi corsi teorico – pratici e il superamento dei relativi esami ed al possesso dei requisiti previsti dall’articolo 5 della l. 6/1989 e ss.mm.ii e che si applicano agli AMM le disposizioni previste dagli articoli 11 e 22 della l. 6/1989 e ss.mm.ii. e dagli articoli 7, 9 e 15 della l.r. n. 44/2012 e ss.mm.ii., intendendosi sostituito l’elenco speciale all’albo professionale;

CONSIDERATO che a seguito della predetta modifica legislativa, intervenuta con l.r. n. 16/2021, si è ritenuto opportuno aggiornare la scheda tecnica della figura professionale dell’AMM sul Repertorio Ligure delle Figure Professionali, al fine di renderla conforme al sopravvenuto disposto normativo;

DATO ATTO che con DGR n. 209/2022 del 18 marzo 2022 avente ad oggetto “Il sistema regionale delle professioni: aggiornamento, integrazione e modifica del Repertorio Regionale delle figure professionali” è stata, pertanto, deliberata la riformulazione ed integrazione della scheda di descrizione della figura di “Accompagnatore di Media Montagna” al fine di adeguarla ai contenuti approvati con la legge regionale 28 ottobre 2021, n. 16 “Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2012, n. 44 (Ordinamento della professione di guida alpina)”;

CONSIDERATO che l'art.7, comma 5, della sopra richiamata l.r. statuisce che *“i programmi dei corsi e i criteri per le prove d'esame sono determinati dal Collegio regionale delle guide alpine, garantendo il rispetto dei criteri e dei livelli tecnici e didattici nonché di accertamento, definiti dal Collegio nazionale delle guide alpine italiane e approvati dalla Regione”*;

DATO ATTO che a mezzo PEC prot. PG/2022/0058231 del 27/01/2022 indirizzata al Settore Professioni, Progetti e Imprese Turistiche di Regione Liguria, il Collegio Regionale delle Guide Alpine Liguria ha presentato il Profilo professionale dell'AMM e lo Standard Formativo per la figura dell'AMM, conservato agli atti della struttura;

DATO ATTO che il suddetto documento esplicita nei diversi punti del programma: i destinatari, i soggetti informatori, le prove selettive di ammissione al corso ed i requisiti di accesso, i criteri ed i parametri delle prove selettive sia tecnico pratica sia test culturale e colloquio individuale, l'acquisizione delle competenze pregresse, i moduli e i programmi dei corsi, l'attività di docenza, ed è stato redatto sulla base dei criteri individuati nei profili professionali definiti dal Collegio Nazionale delle Guide Alpine Italiane, adeguati agli standard formativi internazionali previsti dall'Unione Internazionale delle Associazioni di Guide di Montagna;

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa:

1. Di prendere atto del Profilo professionale dell'AMM e Standard Formativo per la figura dell'AMM trasmesso, a mezzo PEC, prot. PG/2022/0058231 del 27/01/2022, al Settore Professioni, Progetti e Imprese Turistiche di Regione Liguria, dal Collegio Regionale delle Guide Alpine Liguria e conservato agli atti della struttura;
2. Di approvare, ai sensi dell'art.7 comma 5, della Legge Regionale 17 dicembre 2012 n.44 *“Ordinamento della professione di guida alpina”* e ss.mm.ii. il suddetto Standard Formativo, redatto sulla base dei criteri individuati nei profili professionali definiti dal Collegio Nazionale delle Guide Alpine Italiane, adeguati agli standard formativi internazionali previsti dall'Unione Internazionale delle Associazioni di Guide di Montagna.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Identificativo atto: 2022-AM-2037

Area tematica: Attività produttive > Organizzazione e Promozione Turistica ,

Iter di approvazione del decreto

| Compito | Assegnatario | Note | In sostituzione di | Data di completamento |
|--|---------------------|------|--------------------|-----------------------|
| *Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica) | Elena Daniela MAGNI | | - | 24-03-2022 16:44 |
| *Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile) | Elena Daniela MAGNI | | - | 24-03-2022 16:43 |
| *Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria) | Roberta BARBIERI | | - | 24-03-2022 16:23 |

L'apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto sotto il profilo della legittimità nell'ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento:

Sito web della Regione Liguria